

CITTA' DI
VENEZIA



Corpo di Polizia Locale

Servizio Polizia di Prossimità Città di Terraferma

Venezia, data del protocollo
ORDINANZA n° (vedi timbro a margine)

Oggetto: Ordinanza Dirigenziale – modifica alla viabilità in via del Gazzato

IL COMANDANTE GENERALE

Visto l'esito del sopralluogo dei Vigili del Fuoco in via del Gazzato del 12/02/2024, da cui è emerso il pericolo per la pubblica incolumità nel tratto di percorso pedonale e ciclabile compreso fra via Del Gazzato 1 e l'intersezione con via Castellana, a causa di un muro di cinta che minaccia di crollare;

Vista la relazione del personale della Polizia Locale intervenuto il 12/02/2024 in via del Gazzato;

Rilevato di dover dar seguito alle indicazioni dei Vigili del Fuoco, volte a preservare la salvaguardia della privata e pubblica incolumità, in attesa delle operazioni di messa in sicurezza del muro di cinta dell'edificio sito in via Castellana 20;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Visto l'art. 17 paragrafo "i" Capo 3° dello Statuto del Comune di Venezia.

Visto il provvedimento del Sindaco Prot. Gen. 2023/610507 del 22/12/2023.

Visti gli artt. 2, 5, 6, 7, 20, 21, 39, 40 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 ("Nuovo Codice della Strada") e ss.mm.ii.

Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 ("Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada") e ss.mm.ii.

ORDINA

In via del Gazzato l'interdizione alla circolazione pedonale e ciclabile lungo il percorso pedonale e ciclabile compreso fra il civico 1 di via del Gazzato e l'intersezione con via Castellana.

Responsabile del Procedimento: Commissario Principale Dott.ssa Sara Scarpa
Via Cappuccina 76 VENEZIA MESTRE – pm.mestre@comune.venezia.it – pec:
comandopl@pec.comune.venezia.it

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far osservare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R.1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

La presente ordinanza ha validità immediata e rimarrà in vigore fintanto che non verrà ripristinata la sicurezza dei luoghi, verrà pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune di Venezia per 15 giorni e verrà pubblicizzata a mezzo stampa locale e sul sito internet del Comune di Venezia (www.comune.venezia.it).

Il Comandante Generale
Gr. Uff. Dott. Marco Agostini*

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82